

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

“Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dall’articolo, 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento è stato predisposto al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all’articolo 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.100 ed in particolare a quanto previsto dal comma 1, lett. f) .

Come è noto, l’articolo 1 del predetto decreto-legge autorizza il Governo, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, ad emanare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di provvedere, anche attraverso la modifica delle disposizioni legislative vigenti, alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in coerenza con i principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. f) sopra citato prevede la possibilità di riconoscere forma organizzativa speciale alle fondazioni che rivestano peculiarità nel settore lirico-sinfonico - per assoluta rilevanza internazionale, per eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati - nel rispetto di determinati parametri sia qualitativi che quantitativi.

In tale ottica, il presente regolamento individua e specifica i presupposti e i requisiti richiesti per il riconoscimento alle fondazioni lirico-sinfoniche della forma organizzativa speciale, provvede alla disciplina della forma organizzativa speciale stessa, determina gli indirizzi in base ai quali le fondazioni devono adeguare i propri statuti una volta riconosciute nonché i poteri di alta vigilanza sulle stesse riconosciuti al Ministro per i beni e le attività culturali.

Inoltre, - posto che il quadro normativo di riferimento, all’interno del quale le fondazioni dotate di forma organizzativa speciale sono chiamate ad operare, conformemente al presente provvedimento, è rappresentato dal decreto legge n.64/2010 e dalla relativa legge di conversione n.100/2010 - si evidenzia che il presente regolamento di delegificazione, in linea con quanto disposto dall’art.1, comma 3, del d.l. 64/2010, individua chiaramente – nell’articolo 1 e nell’articolo finale - le disposizioni normative che continuano ad applicarsi alle medesime

fondazioni, anche a seguito del riconoscimento della forma organizzativa speciale, nonché le disposizioni normative che, invece, non si applicheranno più a decorrere dall'approvazione dei nuovi statuti delle fondazioni.

In considerazione di quanto precede è stato predisposto il presente regolamento, formato da sei articoli.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto del presente intervento normativo e individua le norme vigenti nel settore lirico-sinfonico che continuano ad applicarsi alle fondazioni anche dopo il riconoscimento della forma organizzativa speciale.

L' **articolo 2** individua e specifica i presupposti e i requisiti sulla base dei quali il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, riconosce, con proprio decreto, la qualifica di fondazione lirico-sinfonica "*dotata di forma organizzativa speciale*".

L'**articolo 3** reca disposizioni volte a disciplinare la forma organizzativa speciale assunta dalla fondazione e determina gli indirizzi sulla base dei quali le fondazioni lirico-sinfoniche, una volta ottenuto il predetto riconoscimento, devono adeguare i propri statuti, che saranno approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 1**, in particolare, prevede che le fondazioni riconosciute dotate di forma organizzativa speciale adeguino, entro sessanta giorni dal riconoscimento, il proprio statuto alle disposizioni del presente regolamento e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010 n.64 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.100.

Il **comma 2** individua i principi ai quali deve essere adeguato lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale.

I **commi 3 e 4** disciplinano le modalità di assegnazione del contributo statale - assegnato sulla base di programmi di attività triennali - a favore della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e il procedimento di eventuale revoca dello stesso.

Il **comma 5** prevede per la fondazione dotata di forma organizzativa speciale la facoltà di stipulare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal C.C.N.L. di settore e dagli accordi integrativi aziendali. In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per più di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro.

L'**articolo 4** esplicita i poteri di alta vigilanza attribuiti al Ministro per i beni e le attività culturali nei confronti fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale.

L'**articolo 5** disciplina il procedimento per il riconoscimento alle fondazioni lirico-sinfoniche della forma organizzativa speciale.

L'**articolo 6**, infine, individua le disposizioni che, a decorrere dall'approvazione dello statuto, non si applicano più alle fondazioni lirico-sinfoniche riconosciute dotate di forma organizzativa speciale.